



# **CITTÀ DI CARMAGNOLA**

**PROVINCIA DI TORINO**

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI APPARECCHI DA GIOCO NEI LOCALI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E NEI CIRCOLI PRIVATI**

**Approvato con delibera di C.C. n. 136 del 29/11/2002**

\*\*\*\*\*

## **1. LOCALI**

1.1 Gli apparecchi da trattenimento nel Comune di Carmagnola possono essere installati:

-in numero superiore a 5 esclusivamente in locali allo scopo appositamente allestiti e denominati "sala giochi" e nelle "sale scommesse".

-in numero fino a 5 esclusivamente negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A,B,D, nei circoli privati e infine nelle pizzerie al taglio, gelaterie artigianali e in genere negli analoghi esercizi artigianali che provvedono al confezionamento di alimenti per la somministrazione e per l'asporto.

1.2 La superficie occupata dai giochi di cui al periodo precedente non può comunque essere superiore al 25 per cento della superficie di vendita dell'esercizio.

1.3 I locali destinati a sala giochi, sala scommesse e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre ad essere in regola con la destinazione d'uso sotto il profilo urbanistico/edilizio e con la normativa in materia di prevenzione incendi, dovranno ottenere prima dell'apertura parere favorevole sulla sorvegliabilità da parte del Comando Vigili Urbani e di idoneità sanitaria da parte del competente Servizio di Igiene Pubblica.

## **2. MODALITA' DI ESERCIZIO**

2.1 L'uso di apparecchi meccanici da gioco (calcio balilla, tennis da tavolo, flippers, biliardini e simili) non è soggetto ad alcun limite di età.

2.2 L'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento, di seguito per brevità detti videogiochi, è vietato ai minori di anni 12 salvo il caso in cui sia presente almeno uno dei genitori.

2.3 E' fatto divieto ai minori di anni 14 di giocare a carte e a bigliardo.

2.4 L'uso di videogiochi è consentito a condizione che il rumore prodotto dagli stessi non si propaghi all'esterno del locale.

2.5 E' fatto divieto di installare apparecchi da gioco, con l'unica esclusione dei dondolanti, su suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio e comunque fuori dai locali di esercizio.

2.6 Spetta all' esercente il locale in cui sono installati trattenimenti sincerarsi che il giocatore abbia l'età prescritta dal presente provvedimento relativamente al gioco a cui intende partecipare.

2.7 Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate fino ad oggi si intendono integrate e modificate in conformità alle presenti disposizioni.

2.8 I limiti di età contenuti nel presente provvedimento non trovano applicazione in occasione di manifestazioni quali tornei, campionati e simili. L' esercente che organizza o nel cui esercizio siano organizzate manifestazioni dovrà comunicarne all'Ufficio Polizia Amministrativa la natura, la durata e gli orari.

### **3. ORARI**

3.1 Le sale giochi e le sale scommesse individueranno il loro orario entro le seguenti fasce:

-giorni di apertura delle scuole: 14/1

-giorni di chiusura delle scuole: 9/1

3.2 L'orario dovrà essere reso noto al pubblico mediante cartello sulla porta dell'esercizio e dovrà essere comunicato a cura del titolare all'Ufficio Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri.

3.3 Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nei circoli privati non è consentito praticare giochi leciti oltre le ore 24, con eccezione per i giochi di carte, dama, scacchi e altri da tavolo (che non richiedono l'uso d'apparecchi automatici o elettromeccanici) che potranno invece essere praticati fino al normale orario di chiusura.

3.4 Nei giorni di scuola non è in ogni modo consentito in nessun tipo di locale l'accesso ai giochi ai minori di anni 14 prima delle ore 14, salvo che sia presente almeno uno dei genitori.

3.5 In caso di proteste del condominio o del vicinato per schiamazzi o rumori anche al fuori dell'esercizio comunque causati dalla presenza dello stesso, l'Ufficio Polizia Amministrativa potrà ridurre l'orario di apertura di sale giochi e sale scommesse fino alle ore 22, limitare l'orario di uso dei giochi negli altri locali e, nei casi più gravi, disporre la chiusura fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi.

### **4. AUTORIZZAZIONI**

4.1 L'apertura di sale giochi è in ogni caso subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 86 del T.U.L.L.P.S., ai fini della verifica della condizioni edilizie, igienico sanitarie, acustiche dei locali.

Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegate le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi necessari e quattro copie di planimetria dei locali, sottoscritta da professionista abilitato.

4.2 Per l'installazione di apparecchi da gioco in locali diversi dalle sale giochi sarà utilizzata la denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990 s.m.i., su modulo predisposto dall'Ufficio Polizia Amministrativa.

4.3 Gli installatori di giochi in sale giochi o in altri tipi di locali utilizzeranno anch'essi la denuncia di inizio di attività.

4.4 La denuncia di cui ai commi 2 e 3 dovrà pervenire almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività e dovrà essere corredata delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi necessari e di nulla osta dell'Amministrazione finanziaria nel caso degli installatori.

4.5 Le certificazioni di cui ai commi precedenti possono essere sostituite da autodichiarazioni anche riportate sull'istanza di autorizzazione o sul modulo di comunicazione.

4.6 L'Ufficio Comunale Polizia Amministrativa dovrà chiudere il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'apertura di sala giochi entro un massimo di 90 giorni, dovrà in ogni caso accertare il possesso dei requisiti soggettivi che siano autodichiarati e dovrà infine comunicare

eventuali impedimenti all'installazione dei giochi prima dello scadere del termine di 60 giorni oltre il quale l'interessato può dare inizio all'attività.

4.7 L'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati, formalmente comunicato all'interessato, abilita all'esercizio dell'attività dal giorno successivo alla comunicazione.

4.8 La sostituzione di apparecchi per il gioco con altri del medesimo tipo non è soggetta a comunicazione.

4.9 La sostituzione di apparecchi per il gioco con altri di tipo diverso è soggetta a semplice comunicazione da parte del titolare dell'esercizio.

4.10 L'aumento del numero dei giochi installati in un locale rispetto a quelli autorizzati o per cui è stata in precedenza presentata comunicazione è oggetto di nuova comunicazione da parte di titolare dell'esercizio e dell'installatore completa per quanto concerne quest'ultimo del nulla osta dell'Amministrazione finanziaria.

## **5. SANZIONI**

5.1 Le violazioni alle presenti disposizioni che non sono sanzionate dalla legge sono soggette a sanzione amministrativa da un minimo di 50 a un massimo di 500 euro.

5.2 In caso di recidiva (dalla seconda violazione) entro l'anno solare sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione o dell'interdizione dalle attività di gioco da tre a trenta giorni, a seconda della gravità della stessa.

5.3 In caso di reiterata e particolare gravità della violazione e/o di grave disturbo al vicinato l'autorizzazione di giochi leciti sarà revocata o sarà vietato l'esercizio di giochi leciti nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di comunicazione.

5.4 In caso di revoca dell'autorizzazione di giochi leciti o di divieto di esercizio di detta attività non potrà nello stesso locale, neppure in caso di cambio di titolare, essere esercitata altra attività di gestione di giochi leciti prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di notificazione del provvedimento di revoca o dall'interdizione dall'attività di cui si tratta.